



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### C.C. NR. 43 DEL 29 LUGLIO 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 23 MARZO 2020, N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, N. 62 DEL 22 GIUGNO 2020 RELATIVE A MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI - ADOZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TOSAP ANNO 2020.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2020 addì 29 del mese di Luglio, alle ore 19:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione a porte chiuse**, in attuazione di quanto stabilito per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19). Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
LELLI LUCA	SI	D'ARCO MATTEO	NO
CEVENINI FEDERICA	NO	VASON MONIA	SI
CORRADO MARIANGELA	SI	CORRENTE CARMINE	SI
DALL'OLIO MIRCO	SI	TREVISAN TIZIANA	SI
DI OTO MATTEO	SI	GORI ALDO	SI
BEATRICE RICCARDO	SI	BANDINI BRUNA	SI
CUOMO ALESSIA	SI		
LANZARINI FABIO	SI		
RIVOLA MARCO	SI		
VALERIO ELENA	SI		
MAGAROLI MILENA	SI		

Così presenti n. 15 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrastriscritto Segretario Generale Dr.ssa Filomena Iocca.

Partecipa l'Assessore extra-consiliare Claudio Garagnani.

**LELLI LUCA** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- BANDINI BRUNA
- TREVISAN TIZIANA
- RIVOLA MARCO

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 29 LUGLIO 2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 23 MARZO 2020, N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, N. 62 DEL 22 GIUGNO 2020 RELATIVE A MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI - ADOZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TOSAP ANNO 2020.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'illustrazione del punto iscritto al n. 8 dell'ordine del giorno della seduta odierna è stato trattata congiuntamente a quella dei punti 6, 7, 9, 10,11.

#### **VISTE:**

- la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili”;
- la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;

#### **VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L.17.3.2020,n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.2020,

- n. 27, come modificato dall'art. 106 del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, di differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 138 del D.L. 19.5.2020, n. 34, che ha abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.4.2020, n. 27, il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, allineando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

#### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ss.mm.ii.;
- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la Legge 27.7.2000, n.212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 28.4.1994 e n. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 185 del 30.10.1995, n. 120 del 30.12.1997, n. 134 del 17.12.1998, n. 114 del 22.12.1999, n. 105 del 20.12.2000 e n.28 del 20.3.2003, n. 23 del 28.3.2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con oggetto:“Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche–Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”;

#### **PREMESSO CHE:**

- con il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 01.02.2020) è stato dichiarato per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, sono stati adottati, a livello nazionale, regionale, numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare detta emergenza epidemiologica, che hanno comportato la riduzione o la sospensione delle normali attività economiche, con importanti ripercussioni negative sulla capacità di una diffusa platea di contribuenti di ottemperare agli obblighi tributari, sia per ragioni di mancanza di disponibilità finanziaria, sia per ragioni di natura amministrativa, nonché per le misure di distanziamento

sociale adottate e prorogate;

- con il D.L.17.03.2020,n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 e con il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, vengono individuate e disciplinate misure specifiche ed urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché definiti nuovi termini per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle entrate statali, ricollocati generalmente nel mese di settembre

**PRESO ATTO** delle seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020, oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione al 30/06/2020 dei termini di versamento di entrate tributarie e non tributarie comunali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dell'8 giugno 2020, oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ulteriori misure in materia di entrate tributarie e non tributarie comunali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22 giugno 2020, oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dell'8 giugno 2020, oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ulteriori misure in materia di entrate tributarie e non tributarie comunali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.” - Presa d'atto della Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5/DF del 08/06/2020.”;

**PRESO ATTO** che:

- le suddette deliberazioni sono state adottate dalla Giunta Comunale esercitando la potestà di cui all'art.18, commi 1 e 4, del richiamato Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale: “con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima” e “Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi”;
- considerando che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti, in relazione alla quale la Giunta Comunale, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie specificate negli atti sopra richiamati, si è espressa in materia di differimento e sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, con atto n.34/2020 e dall'8 marzo al 31 agosto 2020, con atto n.57/2020, in relazione al D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e al D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, con le misure che risultano dalle richiamate deliberazioni;

**RICHIAMATI:**

- il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- le vigenti tariffe TOSAP confermate per l'anno 2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020;
- l'art. 181 del D.L. 34/2020 che, nel testo vigente dal 19 maggio 2020, prevedeva, al comma 1, l'esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della Tosap per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e ai commi successivi prevedeva semplificazioni e agevolazioni in merito alle concessioni di suolo pubblico per il medesimo periodo;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 47 del 28.5.2020, di adozione di criteri temporanei, fino al 31 ottobre 2020, di autorizzazione suolo pubblico relativa ad attività commerciali in generale e artigianali di produzione alimentare;
- l'art. 181 del D.L. 34/2020 che, nel testo vigente dal 18 luglio 2020, come modificato dalla Legge n. 77/2020 di conversione, conferma, al comma 1, l'esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e, al comma 1-bis, prevede agevolazioni l'esonero, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

**PRESO ATTO** delle richieste di concessione temporanea di suolo pubblico pervenute al SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena-Idice anche da parte di aziende che svolgono attività diverse dai pubblici esercizi e alle quali non si applica l'esonero disposto dal comma 1 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 e che per il periodo marzo-aprile 2020 di chiusura delle diverse tipologie di attività esercitate dai titolari di concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico non è disposto alcun esonero dal D.L. n. 34/2020; inoltre, per l'esonero disposto dal comma 1-bis introdotto dalla Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, per l'occupazione temporanea, non si tiene conto del periodo di chiusura totale delle attività esercitate e del periodo di obiettiva difficoltà nella ripresa delle attività esercitate;

**VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 137/2017 in cui si esplicita che l'Ente non può creare nuove forme di esenzioni diverse da quelle previste tassativamente dall'art. 49 del D.Lgs 507/1993, ma può introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla norma, senza tuttavia determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo;
- la nota di indirizzo ANCI n. 41/2020 in cui in cui viene richiamata la possibilità da parte del Comune di adottare, con deliberazione del Consiglio Comunale, riduzioni della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente;

**RITENUTO** che:

- il Comune possa, anche ai sensi di quanto indicato nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali, prevedere il differimento dei pagamenti in circostanze gravi e in caso di calamità naturali, come l'emergenza sanitaria in atto;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale;

**VALUTATO** che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente influenzato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 sopravvenuta e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza;
- nell'ambito del quadro complessivo di interventi adottati dal Comune di Ozzano dell'Emilia a sostegno del sistema economico locale, l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare quale misura straordinaria e specifica a sostegno delle attività economiche esercitate su spazi ed aree



pubbliche comunali, rendendo applicabile l'agevolazione anche a categorie di contribuenti che hanno subito gli effetti dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria e che non sono inclusi, o sono parzialmente inclusi, in provvedimenti legislativi vigenti;

**RITENUTO**, per le ragioni su riportate ed esclusivamente per l'anno 2020:

- per la volontà di tendere ad uniformare la modalità di agevolazione dei contribuenti della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni permanenti e temporanee, tenendo conto sia dei provvedimenti statali, regionali, comunali che hanno dettato disposizioni in merito alla limitazione delle attività svolte, nello spirito di semplificazione degli adempimenti e collaborazione con i contribuenti, anche tenendo conto delle disposizioni agevolative dettate dall'Unione dei Comuni Savena-Idice di cui l'Ente è parte per gli adempimenti di autorizzazione ai contribuenti, di voler disporre una agevolazione pari al 75 per cento di riduzione delle tariffe vigenti per la tassa permanente e temporanea (comprensiva degli esoneri disposti dall'art. 181, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), ad eccezione delle tariffe per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.;
- per semplificazione ed economia degli atti, per consentire l'applicazione dell'agevolazione tariffaria introdotta con la presente deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di disporre inoltre il differimento dei termini di versamento ordinari della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dal 31 luglio 2020 (come già differiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dell'8 giugno 2020) **al 16 settembre 2020**, fermo restando la non applicazione di sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020, già disposta con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2020;

**RITENUTO**, nell'ambito della potestà ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 50 della Legge 449/1997, di dare atto della natura regolamentare del presente atto, adottato nell'ambito dei provvedimenti di contenimento degli effetti dell'emergenza da Covid-19;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 22 del 27/07/2020, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

Per quanto riguarda gli interventi si fa riferimento a quanto riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data odierna;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1398370, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che sono già stati valutati nell'ambito della deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2020-2022, adottata nella seduta odierna;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera 1398370 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

### **D E L I B E R A**

1. per le considerazioni premesse, di prendere atto, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020, n. 57 dell'8 giugno 2020, n. 62 del 22 giugno 2020, inerenti a misure adottate, in emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di entrate tributarie e non tributarie comunale, la cui copia viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. per le considerazioni premesse, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di applicare, esclusivamente per l'anno 2020, una agevolazione pari al 75 per cento di riduzione delle tariffe vigenti per la tassa permanente e temporanea (comprensiva degli esoneri disposti dall'art. 181, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020), ad eccezione delle tariffe per le occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.;
3. per semplificazione ed economia degli atti, per consentire l'applicazione dell'agevolazione tariffaria introdotta con la presente deliberazione, di disporre inoltre il differimento dei termini di versamento ordinari della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dal 31 luglio 2020 (come già differiti con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dell'8 giugno 2020) al 16 settembre 2020, fermo restando la non applicazione di sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020, già disposta con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 57/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
5. di dare atto che l'agevolazione tariffaria TOSAP adottata con il presente atto, sulla base dei dati attualmente disponibili, è in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022—esercizio 2020, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del 13.3.2020 e s.m.i. e relativa deliberazione di salvaguardia e assestamento generale adottata in data odierna;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
7. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione regolamentare per l'anno 2020, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di

cui dal comma 15-ter dell'art.1 del medesimo decreto.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4' comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15
voti nr.	15
favorevoli nr.	15
contrari nr.	0
astenuti nr.	0





---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1398370**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 23 MARZO 2020, N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, N. 62 DEL 22 GIUGNO 2020 RELATIVE A MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI - ADOZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TOSAP ANNO 2020.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 22/07/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1398370**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 23 MARZO 2020, N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, N. 62 DEL 22 GIUGNO 2020 RELATIVE A MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI - ADOZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TOSAP ANNO 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 22/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### G.C. NR. 34 DEL 23 MARZO 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 23 del mese di Marzo, alle ore 13:58, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via d'urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presenza
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	Presente in sede
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	Presente in sede
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	Presente in sede
DI OTO MATTEO		Assessore	Presente in sede
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	Presente a distanza
VALERIO ELENA		Assessore	Presente a distanza

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca** presente presso la sede comunale e collegata in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 23 MARZO 2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati” e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2019 - 2021“ e successive modifiche;

#### **VISTI:**

- l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l’art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.;
- l’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e s.m.i., recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01/01/2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29



del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario della prima rata dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati, precisando che entro il termine del 30 aprile 2020 deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine e autorizzando il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30/04/2020, dai contribuenti interessati;
- n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche–Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario per l'anno 2020 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

**VISTI**, in merito alla emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05.03.2020, n. 13;
- il D.L. 02.03.2020, n. 9;
- il D.L. 08.03.2020, n. 11;
- il D.L. 09.03.2020, n. 14;
- i D.P.C.M. del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 09/03/2020;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, recante misure straordinarie e urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese, nonché disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università, nonché prevedendo la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

**PRESO ATTO** che il D.L. 17.03.2020, n. 18, dispone, tra l'altro:

- la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di cui all'art. 67, rubricato: “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso...);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);
- all'art. 103, rubricato: “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e

- quella del 15 aprile 2020;
- per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 (art. 107, comma 2);

**DATO ATTO** altresì che nel D.L. 17.03.2020, n.18 non si desume l'espressa sospensione dei versamenti seguenti e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi:

- termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020,
- termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
- termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

**VISTO** l'art. 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali" in base ai quali: "con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima" e "Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi";

**RITENUTO** che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti e che pertanto, in relazione al D.L. 17.03.2020, n. 18, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, è potestà della Giunta Comunale esprimersi in materia di sospensione, fino al 30 giugno 2020, dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, come sopra specificato, riservandosi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n. 18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con il presente atto per le categorie di contribuenti interessati;

**DATO ATTO** altresì:

- che dalla lettura del D.L. 17.03.2020, n.18, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, non si rinviene esplicito disposto in merito a eccezionali facoltà esercitabili dai Comuni (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.) in materia di riduzioni, esenzioni, agevolazioni riferite ad entrate tributarie proprie che, alla data attuale, sono solo come disciplinate dalla legge;
- che è volontà di questa Amministrazione Comunale, in relazione a eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di

- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta n. 1381990, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- trattasi di entrate previste ai competenti categoria, capitoli e articoli di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entrata in termini di cassa, per la sospensione fino al 30 giugno 2020 del termini ordinari di versamento di entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1381990 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

## D E L I B E R A

per le considerazioni premesse:

1. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, per tutte le categorie di contribuenti, i termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, precisamente:
  - 1.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con scadenza 30 aprile 2020, precisando che rimane inalterato il termine del 30 aprile 2020, stabilito con la citata deliberazione, entro il quale deve essere presentata la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30 aprile 2020, dai contribuenti interessati;
  - 1.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con scadenza 30 aprile 2020;
2. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
3. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.),

- derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
4. di autorizzare pertanto il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1.2. e 2., nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 1.1. a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati dal presente atto;
  5. di autorizzare i responsabili delle entrate di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati dal presente atto;
  6. di riservarsi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n.18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con il presente atto per le categorie di contribuenti interessati;
  7. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, di dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020;
  8. di riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, alla data attuale non previsti dal D.L. 17.03.2020 n. 18, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;
  9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
  10. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso):
    - 10.1 a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
    - 10.2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Filomena Iocca



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1381990**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E SOCIETÀ PARTECIPATE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 23/03/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
SOCIETÀ PARTECIPATE**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1381990**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in quanto trattasi di spostamento di termini di versamento che pur incidendo sugli incassi, si farà fronte con il fondo di cassa che, a questa data, ammonta a € 7.207.000,00 circa.

Addì: 23/03/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/34 del 23.03.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 7751 del 30.03.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/34 del 23.03.2020 è divenuta esecutiva il 23.03.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/34 del 23.03.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 30.03.2020 al 15.04.2020

Addì, 20.04.2020

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo





# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### G.C. NR. 57 DEL 8 GIUGNO 2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 8 del mese di Giugno, alle ore 13,00, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via d'urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presenza/Assenza
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	Presente in sede
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	Presente in sede
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	Presente a distanza
DI OTO MATTEO		Assessore	Presente a distanza
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	Assente
VALERIO ELENA		Assessore	Presente a distanza

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca** presente presso la sede comunale e collegato in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 8 GIUGNO 2020**

### **OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

##### **VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022”;

##### **VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;

##### **RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:**

- n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario della prima rata dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati, precisando che entro il termine del 30 aprile 2020 deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine e autorizzando il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30/04/2020, dai contribuenti interessati; è stato inoltre stabilito nel 02 dicembre 2020 il termine di versamento a saldo dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020, adottate con il medesimo atto (Allegato A), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;
- n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche–Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario per l'anno 2020 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 dispone che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalla disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;
- in relazione all'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, vigente dall'1 gennaio 2020:
  - il comma 762 dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
  - il comma 775 prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
  - il comma 777, lett. b), prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - il comma 744 prevede che, in relazione agli immobili accatastati in categoria D, sia riservata una quota, con aliquota 0,76 per cento, con versamento diretto allo Stato e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali competono le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- una parte del gettito IMU destinato ai Comuni viene prelevato direttamente dallo Stato, tramite il sistema di gestione dei versamenti con modello F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate, per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC);

**PREMESSO** che, a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, sono stati adottati, a livello nazionale, numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la riduzione o la sospensione delle normali attività economiche, interessando anche servizi di assistenza fiscale e studi professionali, con importanti ripercussioni negative sulla capacità di una diffusa platea di contribuenti di ottemperare agli obblighi tributari, sia per ragioni di mancanza di disponibilità finanziaria, sia per ragioni di natura amministrativa, nonché per le misure di distanziamento sociale

adottate e prorogate;

**VISTO**, in particolare, quanto disposto con il D.L.17.03.2020,n.18,convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 e con i successivi provvedimenti emergenziali, tra i quali, da ultimo, il D.L. 19.05.2020, n. 34, con i quali vengono individuate e disciplinate misure specifiche ed urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché definiti nuovi termini per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle entrate statali, ricollocati generalmente nel mese di settembre;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020, oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione al 30/06/2020 dei termini di versamento di entrate tributarie e non tributarie comunali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.”, non desumendo nel D.L. 17.03.2020, n.18 l'espressa sospensione dei versamenti individuati nell'atto e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, sono state adottate le seguenti specifiche misure:

1. sospendere, fino al 30 giugno 2020, per tutte le categorie di contribuenti, i termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, precisamente:
  - 1.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020, precisando che rimane inalterato il termine del 30 aprile 2020, stabilito con la citata deliberazione, entro il quale deve essere presentata la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30 aprile 2020, dai contribuenti interessati;
  - 1.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020;
2. sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
3. a sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
4. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1.2. e 2., nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 1.1. a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati;
5. autorizzare i responsabili delle entrate di cui ai precedenti punti 1.,2.,3., a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati;
6. riservarsi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n.18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con l'atto per le categorie di contribuenti interessati;
7. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020;
8. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di

entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. 17.03.2020 n. 18, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

**PRESO ATTO** che il D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n.27 dispone, tra l'altro:

- la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di cui all'art. 67, rubricato: “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori” (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso...);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);
- per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2);

**PRESO ATTO** che il D.L. 19.05.2020, n. 34, dispone, tra l'altro:

- la sospensione della notifica fino al 1° gennaio 2021 per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione emessi dagli enti impositori, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020;
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68 (rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);

**RITENUTO** di adottare, in linea con le misure stabilite anche dal D.L. n. 34/2020, che ha previsto ulteriore proroga dei termini già posticipati con il D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, adeguate misure per supportare i contribuenti che stanno, in generale, subendo difficoltà sia di ordine finanziario che amministrativo, dovute agli interventi di protezione a tutela della salute dei cittadini nella fase emergenziale e tenuto conto delle difficoltà conseguenti all'esigenza di distanziamento sociale evidenziate sia dai contribuenti che dai loro intermediari, con differimento e dilatazione dei termini di erogazione dei servizi di assistenza fiscale, specie riferiti agli adempimenti inerenti alla nuova imposta municipale propria, di solito resi contestualmente all'assistenza per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;

**RILEVATE** le implicazioni, in relazione alla quota statale per gli immobili accatastati in categoria D, nonché sulla costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con la quota di alimentazione proveniente dal gettito IMU dei comuni, si ritiene opportuno, per quanto concerne la prima rata dell'IMU, la cui scadenza è fissata al 16 giugno 2020, di mantenere inalterato detto termine di versamento per tutti i contribuenti, prevedendo tuttavia, data la difficile situazione contingente, di non applicare sanzioni ed interessi qualora il versamento sia effettuato entro e non oltre il 16/09/2020, nello spirito anche dell'art. 10 della Legge n. 212/2000, che prevede che i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

**RICHIAMATO** l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, “i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli



adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

**VISTO** l'art. 18, commi 1, 2 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali” in base ai quali:

- “con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”; (comma 1)
- “Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi”; (comma 4)
- “il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire,” “su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico” “e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili”; (comma 2)

**RITENUTO** che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti e che pertanto, in relazione al D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n.27 e al D.L.19.05.2020, n.34, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sia potestà della Giunta Comunale esprimersi in materia di differimento e ulteriore sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020;

**RITENUTO** pertanto, in continuità e ad integrazione di quanto disposto con propria precedente deliberazione n. 4 del 23.03.2020, non desumendo nel D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020 e nel D.L. n.34/2020, l'espressa sospensione dei versamenti di seguito indicati e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, nella considerazione della gravità e difficoltà della situazione contingente, richiamato l'art. 10 della Legge n. 212/2000, di adottare le seguenti specifiche misure, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022 :

1. stabilire che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;
2. per agevolare l'applicazione dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e la valutazione di facoltà esercitabili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, di differire dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, per tutte le categorie di contribuenti, il termine di versamento ordinario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020; nel caso di versamenti rateali ex D.Lgs. n. 507/1993, le scadenze vengono fissate al 31/07/2020, 31/10/2020 e 02/12/2020;
3. di stabilire che, ferme restando le scadenze di versamento stabilite per ciascun tributo, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020 per i seguenti tributi comunali:
  - 3.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020 (inalterato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione della denuncia di cessazione, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione mezzi pubblicitari entro il medesimo termine);  
**confermato, inoltre, il termine del 02 dicembre 2020 di versamento a saldo dell'imposta**

comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020 (Allegato A a propria deliberazione n. 16/2020), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;

- 3.2 taxa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza di versamento ordinaria differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020 con il presente atto;
4. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di tributi comunali riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
5. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
6. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.2, 4, nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 3.1, a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dai contribuenti interessati;
7. autorizzare i responsabili delle entrate di cui al precedente punto 5, a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 settembre 2020 dagli utenti interessati;
8. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.68 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dagli artt.152 e 154 del D.L. n.34/2020;
9. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1390303, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come segue:

- trattasi di entrate previste ai competenti categoria, capitoli e articoli di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entra in termini di cassa, per il differimento al 31.07.2020 dei

termini ordinari di versamento della TOSAP, per la sospensione fino al 16.09.2020 del termini ordinari di versamento della prima rata dell'IMU e sospensione fino al 02.12.2020 dei termini ordinari di versamento di entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1390303 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

## **D E L I B E R A**

per le considerazioni premesse:

1. stabilire che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;
2. di differire dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, per tutte le categorie di contribuenti, il termine di versamento ordinario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020; nel caso di versamenti rateali ex D.Lgs. n. 507/1993, le scadenze vengono fissate al 31/07/2020, 31/10/2020 e 02/12/2020;
3. di stabilire che, ferme restando le scadenze di versamento stabilite per ciascun tributo, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020 per i seguenti tributi comunali:
  - 3.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020 (inalterato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione della denuncia di cessazione, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione mezzi pubblicitari entro il medesimo termine); confermato inoltre il termine del 02 dicembre 2020 di versamento a saldo dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020 (Allegato A a propria deliberazione n. 16/2020), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;
  - 3.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza di versamento ordinaria differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020 con il presente atto;
4. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di tributi comunali riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
5. di sospendere, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai

provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;

6. autorizzare il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.2, 4, nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 3.1, a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dai contribuenti interessati;
7. autorizzare i responsabili delle entrate di cui al precedente punto 5, a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dagli utenti interessati;
8. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dagli artt.152 e 154 del D.L. n.34/2020;
9. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
11. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso):
  - 11.1 a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
  - 11.2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1390303**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE  
IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 08/06/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1390303**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE  
IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 08/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 15685 del 22.06.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;





## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è divenuta esecutiva il 08.06.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/57 del 08.06.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 22.06.2020 al 08.07.2020

Addì, 15.07.2020

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo



# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

### G.C. NR. 62 DEL 22 GIUGNO 2020

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, OGGETTO: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI." PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 5/DF DEL 08/06/2020.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 22 del mese di Giugno, alle ore 14,00, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via d'urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presenza/Assenza
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	Presente in sede
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	Presente in sede
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	Assente
DI OTO MATTEO		Assessore	Presente in sede
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	Presente in sede
VALERIO ELENA		Assessore	Presente in sede

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca** presente presso la sede comunale e collegato in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 62 DEL 22 GIUGNO 2020**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, OGGETTO: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI." - PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 5/DF DEL 08/06/2020.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **VISTE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili” e successive modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati“ e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“;

#### **VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ss.mm.ii.;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29

del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;

- in relazione all’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, vigente dall'1 gennaio 2020:
  - il comma 762 che dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
  - il comma 775 che prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
  - il comma 777, lett. b), che prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - il comma 744 che prevede che, in relazione agli immobili accatastati in categoria D, sia riservata una quota, con aliquota 0,76 per cento, con versamento diretto allo Stato e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali competono le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

#### **PREMESSO CHE:**

- a seguito dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, sono stati adottati, a livello nazionale, numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare detta emergenza epidemiologica, che hanno comportato la riduzione o la sospensione delle normali attività economiche, interessando anche servizi di assistenza fiscale e studi professionali, con importanti ripercussioni negative sulla capacità di una diffusa platea di contribuenti di ottemperare agli obblighi tributari, sia per ragioni di mancanza di disponibilità finanziaria, sia per ragioni di natura amministrativa, nonché per le misure di distanziamento sociale adottate e prorogate;
- con il D.L.17.03.2020,n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27 e con il D.L. 19.05.2020, n. 34, vengono individuate e disciplinate misure specifiche ed urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, nonché definiti nuovi termini per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle entrate statali, ricollocati generalmente nel mese di settembre;

**VISTA** la nota IFEL (Fondazione dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) del 21.5.2020, con cui la Fondazione ricorda che “l'IMU è un'imposta unitaria ad integrale gestione comunale, di cui una parte (la quota IMU gravante sugli immobili del gruppo catastale"D" ad aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille), è destinata allo Stato, non in quanto titolare di un'autonoma obbligazione, ma in quanto beneficiario. Non ha quindi alcun fondamento l'idea che il Comune, in applicazione della facoltà di differimento termini - peraltro espressamente concessa dal comma 777, lett. b), della legge di bilancio 2020 - debba limitare tale potestà motivata da "situazioni particolari" alla quota di propria spettanza finale”;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 57 del 08/06/2020, con oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ulteriori misure in materia di entrate tributarie e non tributarie comunali.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale, considerata la grave e difficoltosa situazione contingente, richiamato l'art. 10 della Legge n. 212/2000, in continuità e ad integrazione della propria precedente deliberazione n. 34 del 23.03.2020, non desumendo - nel D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020 e nel D.L. n.34/2020 - l'espressa sospensione dei versamenti di seguito indicati e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi, visto l’art. 18, commi 1, 2 e 4, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali (adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997) e ritenuto che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti, sono state adottate le seguenti specifiche misure, in coerenza con gli

equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022 :

1. stabilito che, ferma restando la scadenza di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) al 16 giugno 2020, come previsto dall'art.1, comma 762, della Legge n.160/2019, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;
2. differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, per tutte le categorie di contribuenti, il termine di versamento ordinario della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020; nel caso di versamenti rateali ex D.Lgs. n. 507/1993, le scadenze vengono fissate al 31/07/2020, 31/10/2020 e 02/12/2020;
3. stabilito che, ferme restando le scadenze di versamento stabilite per ciascun tributo, non verranno applicati sanzioni e interessi per versamenti ordinari effettuati entro e non oltre il 02 dicembre 2020 per i seguenti tributi comunali:
  - 3.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 25/02/2020, con scadenza 30 aprile 2020 e già sospeso fino al 30.06.2020 con deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 23.03.2020 (inalterato il termine del 30 aprile 2020 per la presentazione della denuncia di cessazione, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione mezzi pubblicitari entro il medesimo termine); confermato inoltre il termine del 02 dicembre 2020 di versamento a saldo dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l'intero anno 2020, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2020 (Allegato A a propria deliberazione n. 16/2020), con conguaglio su quanto già versato per l'anno di imposta;
  - 3.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, con scadenza di versamento ordinaria differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020 con il presente atto;
4. sospeso, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di tributi comunali riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
5. sospeso, fino al 02 dicembre 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020;
6. autorizzato il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.2, 4, nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 3.1, a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dai contribuenti interessati;
7. autorizzato i responsabili delle entrate di cui al precedente punto 5, a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 02 dicembre 2020 dagli utenti interessati;
8. dato atto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.68 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dagli artt.152 e 154 del D.L. n.34/2020;
9. riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, non previsti dal D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n.34/2020, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;



**PRESO ATTO** che, in data 08/06/2020, in relazione all'imposta municipale propria (IMU), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ha emesso la Risoluzione n.5/DF, oggetto: "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti.", dalla quale si evince anche quanto di seguito indicato:

- "la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano "situazioni particolari", fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto."
- "tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva"
- "In merito, poi, alla possibilità – sempre prospettata nei quesiti in oggetto, in alternativa al differimento del termine – di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al"....."di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate."

**VISTA** la nota IFEL del 10.6.2020, con cui la Fondazione prende atto della citata Risoluzione ministeriale n.5/DF dell'8 giugno 2020 e fornisce ai Comuni conseguenti indicazioni operative;

**DATO ATTO** che con propria deliberazione n. 57 del 08/06/2020, in linea con le misure stabilite anche dal D.L. n. 34/2020, che ha previsto ulteriore proroga dei termini già posticipati con il D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, sono state adottate adeguate misure per supportare i contribuenti che stanno, in generale, subendo difficoltà sia di ordine finanziario che amministrativo, dovute agli interventi di protezione a tutela della salute dei cittadini nella fase emergenziale e tenuto conto delle difficoltà conseguenti all'esigenza di distanziamento sociale evidenziate sia dai contribuenti che dai loro intermediari, con differimento e dilatazione dei termini di erogazione dei servizi di assistenza fiscale, specie riferiti agli adempimenti inerenti alla nuova imposta municipale propria, di solito resi contestualmente all'assistenza per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;

**RITENUTO**, pertanto, di confermare integralmente la propria deliberazione n. 57 del 08/06/2020, salvo dovere prendere atto del sopravvenuto orientamento espresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, contenuto nella Risoluzione n.5/DF del 08/06/2020, per quanto inerente alla quota dell'imposta municipale propria (IMU) riservata allo Stato, pari allo 0,76 per cento, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in relazione alla quale – di conseguenza – non trova applicazione il punto 1. del dispositivo della deliberazione medesima;

**DATO ATTO** che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano



- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1394683, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come segue:

- presa d'atto di Risoluzione ministeriale che modifica parzialmente il punto 1. del dispositivo di deliberazione comunale (GC n. 57/2020), contenente parere di regolarità contabile;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1394683 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
tenuti nr.	0

## D E L I B E R A

per le considerazioni premesse:

1. di confermare integralmente la propria deliberazione n. 57 del 08/06/2020, salvo prendere atto del sopravvenuto orientamento espresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, contenuto nella Risoluzione n.5/DF del 08/06/2020, per quanto inerente alla quota dell'imposta municipale propria (IMU) riservata allo Stato, pari allo 0,76 per cento, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in relazione alla quale – di conseguenza – non trova applicazione il punto 1. del dispositivo della deliberazione medesima;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
3. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso) al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	5
voti nr.	5
favorevoli nr.	5
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
LELLI LUCA

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Filomena Iocca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1394683**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, OGGETTO: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI." - PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 5/DF DEL 08/06/2020.**

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 22/06/2020

**IL RESPONSABILE SETTORE RISORSE E  
ORGANISMI PARTECIPATI**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1394683**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DELL'8 GIUGNO 2020, OGGETTO: "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI." - PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 5/DF DEL 08/06/2020.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(GIUSTA DELEGA P.G. N. 28988 DEL 28/11/2019)**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 22/06/2020

**p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



**Comune di Ozzano dell'Emilia**  
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/62 del 22.06.2020 è stata trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari con P.G. num 16406 del 30.06.2020, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/62 del 22.06.2020 è divenuta esecutiva il 22.06.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/62 del 22.06.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 30.06.2020 al 16.07.2020

Addì, 21.07.2020

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo





## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/43 del 29.07.2020 è divenuta esecutiva il 29.07.2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2020/43 del 29.07.2020 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 01.09.2020 al 17.09.2020

Addì, 18.09.2020

per Il Responsabile Unico della  
Pubblicazione  
L'addetto all'Albo